

Contratto per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza/riduzione del rischio idrogeologico nel tratto di fiume Mella all'altezza del ponte "Banco di prova" con risagomatura dell'alveo, con riduzione dell'area esondabile impattante sull'abitato".

PREMESSO

XXX

tra il Comune di Gardone Val Trompia in nome e per conto di _____,
domiciliato *ex lege* in _____, parte contraente di seguito definita
_____, ed il Sig. _____, nato a _____, e
residente in _____, (.....), in qualità di legale rappresentante
dell'Operatore Economico _____, con sede legale in
_____, Via _____, codice fiscale e numero d'iscrizione
_____ del Registro delle Imprese di _____, iscritta con il
numero R.E.A. _____, parte contraente di seguito definito
Operatore Economico,

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

L'Amministrazione affida all'Operatore Economico _____, con sede
legale in _____, Via _____, codice fiscale e numero
d'iscrizione _____ del Registro delle Imprese di _____,
iscritta con il numero R.E.A. _____, che, come sopra
rappresentato, accetta, l'incarico per l'espletamento dei lavori "Messa in
sicurezza/riduzione del rischio idrogeologico nel tratto di fiume Mella all'altezza
del ponte "Banco di prova" con risagomatura dell'alveo, con riduzione dell'area

esondabile impattante sull'abitato", secondo le modalità analiticamente indicate nel presente contratto e in tutta la sua documentazione tecnica acclusa.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità analiticamente indicate, oltre che nel presente contratto, anche nei seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto
- b) Offerta Economica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara, che si allega al presente contratto in copia;
- c) Offerta Tecnica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara, che si allega al presente contratto in copia;
- d) Cronoprogramma, che si allega al presente contratto in copia
- e) Computo metrico estimativo che si allega in copia
- f) Tutti gli elaborati posti a base di gara conservati agli atti o allegati.
- g) Piano di Sicurezza e Coordinamento, conservato agli atti dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 100, co. 2 del D.Lgs. 81/2008 il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. L'Operatore Economico s'impegna, altresì, a consegnare all'Amministrazione il piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, co. 4 del D.Lgs. 81/2008.

L'Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte i documenti sopra richiamati e i documenti di gara agli atti dell'Amministrazione.

L'appalto viene, altresì, concesso ed accettato sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Contabilità di Stato, del D.Lgs. 36/2023, del

Capitolato generale d'appalto emanato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dal codice civile.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'Operatore Economico dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Operatore Economico prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Art. 2 – Importo

L'Operatore Economico s'impegna a realizzare i lavori di "Messa in sicurezza/riduzione del rischio idrogeologico nel tratto di fiume Mella all'altezza del ponte "Banco di prova" con risagomatura dell'alveo, con riduzione dell'area esondabile impattante sull'abitato" con una percentuale di ribasso unico sull'importo posto a base di gara nella misura del% (in lettere) rendendosi, pertanto, disponibile ad eseguire i lavori in oggetto per un importo contrattuale pari ad Euro oltre all'IVA, di cui Euro oltre all'IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3 – Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in

diminuzione, dei costi di costruzione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi al costo di costruzione.

Art. 4 – Durata

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 5 – Luogo di esecuzione

I lavori in oggetto saranno eseguiti in comune di Gardone Val Trompia (BS)

Art. 6 – Referente

L'Appaltatore indica, quale proprio referente delegato a tenere i rapporti con la Stazione Appaltante, il Sig., nato a, il, C.F., reperibile ai seguenti recapiti telefonici, con l'impegno a comunicare ogni ed eventuale variazione.

Art. 7 – Responsabile degli aspetti della Sicurezza

L'Appaltatore indica, quale Responsabile degli aspetti della Sicurezza, il Sig., reperibile ai seguenti recapiti telefonici, con l'impegno a comunicare ogni ed eventuale variazione.

Art. 8 – Comunicazioni tra le parti

Lo scambio di comunicazioni tra le parti avverrà tramite pec ai seguenti recapiti:

Stazione Appaltante:

Operatore Economico:

Sarà cura dell'Appaltatore comunicare all'Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata, la variazione del suddetto domicilio.

Art. 9 - Pagamento – Fatturazione – Tempi – Modalità

Si rinvia all'articolo del Capitolato "*Anticipazione, pagamenti in acconto, termini di pagamento degli acconti e del saldo*".

L'Operatore Economico provvederà ad emettere fattura, redatta nel rispetto della vigente normativa di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55, in materia di fatturazione elettronica, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, il codice univoco IPA:, il CIG, il CUP D97B20000180001, la data e il numero di repertorio del presente contratto ed essere intestata a

I pagamenti in acconto vengono erogati sulla base degli stati di avanzamento lavori, redatti dal Direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 23 del CSA, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano gli importi ivi specificati.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione degli stessi. Il pagamento del predetto certificato sarà disposto entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento sarà accreditato, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010 "Piano Straordinario contro le mafie sui seguenti c/c dedicati, non in via esclusiva, alle pubbliche commesse:

- n. IBAN _____, presso la Banca _____ intestato all'Operatore economico _____;

Le persone delegate ad operare sul conto sopra specificato, nonché autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto e a saldo sono:

- il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, C.F. _____, Amministratore unico e Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, domiciliato per la carica in _____;

L'Operatore Economico indica il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, C.F. _____, Amministratore unico e Legale Rappresentante, quale soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto e a saldo.

Sarà cura dell'Operatore Economico comunicare con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Amministrazione l'eventuale cessazione o decadenza dell'incarico all'Istituto e/o alla persona designata; in mancanza, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto di credito o persona non più autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini suddetti, la costituzione in mora avverrà a termini di legge.

In caso di ritardato pagamento si applicherà, inoltre, quanto disposto dall'art. 1283 c.c. (Anatocismo) e, conseguentemente, non sarà consentito alcun meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi.

Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute agli adempimenti di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 10 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010. n. 136 e s.m.i.

L'Operatore Economico s'impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 – Cauzione

A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, inerenti al presente contratto, l'Operatore Economico dovrà costituire e consegnare all'Amministrazione una cauzione definitiva non inferiore almeno al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, in originale, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022). Detta fideiussione dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 106, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la validità per tutta la durata del contratto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, fino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Detta garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata dall'aggiudicatario qualora, in corso di esecuzione del contratto, essa sia stata parzialmente o interamente incamerata dall'Amministrazione.

Art. 12 – Coperture assicurative

Si rinvia all'articolo del capitolato speciale di appalto *Assicurazione a carico dell'Impresa*.

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi d'infortuni o di danni subiti, dalle persone o dalle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi. All'uopo l'Operatore Economico, ai sensi dell'articolo 117, co. 10, del D.Lgs. 36/2023, ha stipulato una polizza di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori, di importo pari **all'importo contrattuale**

- eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo non inferiore a € **500.000,00**;

- eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa di demolizioni e sgomberi di importo non inferiore a € **100.000,00**

con decorrenza dalla data di consegna dei lavori ed avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza in parola deve assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad Euro **1.000.000,00**.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall'art. 117, co. 10 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 – Disposizioni sulla sicurezza e sulla manodopera

Fermo restando quanto espressamente stabilito dall'art. 16 – “Tutela dei lavoratori” e dall'art. 31 – “*Piano di sicurezza e coordinamento*” del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Operatore Economico è tenuto ad osservare integralmente la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari l'Operatore

Economico s'impegna a produrre, su eventuale richiesta dell'Amministrazione, l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati, nonché copie dei relativi contratti di lavoro.

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro competente, costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

L'Operatore Economico dovrà compilare apposita dichiarazione sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro previo accordo con la Direzione Lavori ed il RUP.

L'Amministrazione ha provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento conservato agli atti dell'Amministrazione.

Art. 14 – Penali

Si rinvia all'articolo del capitolato *Penali in caso di ritardo*.

Le somme dovute a titolo di penale verranno decurtate dal compenso dovuto ovvero, se non sufficiente, dalla cauzione, con provvedimento amministrativo motivato.

In caso di persistente inadempimento, l'Amministrazione procederà senz'altro alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, all'esecuzione in danno ed all'eventuale richiesta di ulteriori danni.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 – Recesso

È facoltà dell'Amministrazione appaltante recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dopo il primo anno di appalto, con le modalità stabilite

dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dall'art. 21-sexies della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 16 – Risoluzione

L'Amministrazione ha diritto di risolvere in ogni momento il contratto con l'Operatore Economico per la parte che lo riguarda, di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, oltre che nei casi di cui all'art. 122 D.Lgs. 36/2023, nei seguenti casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:

- frode nella esecuzione dei lavori;
- inosservanze alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori riguardo i tempi e le modalità di esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori;
- sospensione dei lavori da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate irregolarità o inadempimenti rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
- violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni sul luogo di lavoro e mancato rispetto dei minimi salariali;
- applicazioni di penali per un valore superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- mancato rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori;
- cessione del contratto;
- transazioni eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa;
- subappalto abusivo o violazione di norma sostanziali regolanti il subappalto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione prestata e all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 17 – Modalità di soluzione delle controversie - Foro competente

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di xxx.

Art. 18 – Subappalto

Si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 – Cessione del contratto

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione dello stesso, l'esecuzione in danno e l'incameramento della cauzione.

Art. 20 – Cessione del credito

Si rinvia a quanto normato dall'art. 120, co. 12 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21 – Vicende soggettive dell'Operatore Economico in corso di esecuzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva il ricorso alla procedura di cui all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

La cessione di azienda e gli atti di ristrutturazione societaria, fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta ristrutturazione, trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

L'esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione

del vincolo contrattuale.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, l'Amministrazione può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Art. 22 – Allegati

- Capitolato Speciale d'Appalto
- Offerta Tecnica
- Offerta Economica
- Cronoprogramma
- Computo metrico estimativo

Costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non allegati, il Capitolato generale di appalto (D.M. 145/2000 s.m.i.)

Art. 23 – Norma di coordinamento

Le disposizioni del presente contratto prevalgono, in caso di contrasto, su quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e su tutta la documentazione tecnica, nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dall'Operatore Economico aggiudicatario in caso di discordanza.

Art. 24 – Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme in materia di appalto nonché al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto.

Art. 25 – Privacy

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di

cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente contratto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 26 – Perfezionamento del contratto mediante posta elettronica certificata e sottoscrizione digitale

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1335 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui l'Amministrazione ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'Operatore economico.

Per conoscenza dell'accettazione deve intendersi il messaggio di posta elettronica certificata con la quale l'Operatore Economico trasmette il presente contratto controfirmato digitalmente.

Art. 27 – Spese di contratto

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, a norma del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i., è soggetto ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, registrazione, copie, ecc...) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Operatore Economico tramite il sistema PAGOPA, come previsto dal D.Lgs. 217/2017.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di numero pagine, compresi gli allegati.